

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA E ATTIVITA' AFFINI DELLE
MARCHE**

25 luglio 2007

il giorno 25 luglio 2007 in Ancona presso la sede della Legacoop Marche si sono incontrati:

per le Organizzazioni della Cooperazione:

la LEGACOOOP MARCHE rappresentata dai Sigg. Nicola Vannoni e Umberto Allegrezza;

la CONFCOOPERATIVE MARCHE rappresentata dal Sig. Gabriele Darpetti;

l'AGCI MARCHE rappresentata dal Sig. Mauro Casella;

per le OO.SS.:

la FILLEA CGIL rappresentata dal segretario regionale Mario Lancia e Silvio Torre;

la FILCA CISL rappresentata dal segretario regionale Massimo Giacchetti e Leonardo Lenci;

la FENEAL UIL rappresentata dal coordinatore regionale Leonardo Frascarelli e Luciano Fioretti;

per discutere le richieste inviate dalle organizzazioni sindacali in merito alle proposte per il rinnovo del contratto integrativo regionale per i dipendenti delle imprese del settore dell'edilizia e attività affini delle Marche così come previsto dal CCNL art. 6 del 24/05/2004 e dall'Accordo successivamente sottoscritto dalle Parti nazionali il 30/03/2006, in sede di rinnovo del biennio economico 2006-2007.

Dopo le discussioni di merito si è raggiunto il seguente accordo:

PREMESSA

Le parti concordano nel ritenere il sistema delle imprese cooperative edili, operanti nel settore dell'edilizia, un segmento significativo di detto comparto.

L'edilizia marchigiana in questi anni ha conosciuto un andamento positivo. I dati riferiti alle Casse Edili dimostrano un settore che continua ad avere un trend favorevole caratterizzato da un aumento degli occupati e delle imprese.

Notevoli permangono tuttavia le contraddizioni socio economiche nella struttura del tessuto delle imprese marchigiane: imprese di dimensioni troppo piccole, che rischiano di essere escluse dalle opportunità legate alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nel contempo di essere esposte alla concorrenza sleale di chi opera nel mercato utilizzando il lavoro nero e irregolare.

Con difficoltà e raramente in questi anni le imprese hanno agito come "sistema" per contrastare i fenomeni degenerativi del settore che rendono sempre più difficile la crescita e lo sviluppo delle imprese e l'applicazione dei diritti e delle tutele, sempre meno appetibile il lavoro edile, sempre più difficoltoso il ruolo delle rappresentanze sociali.

In tale contesto, il sistema delle cooperative edili continua a svolgere un importante ruolo sul terreno del sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo economico della Regione.

La cooperazione, anche nel settore delle costruzioni, può svolgere un importante ruolo sul terreno della partecipazione e della concertazione, come prassi consolidate per il miglioramento delle condizioni strutturali del settore.

La contrattazione di secondo livello rappresenta un momento fondamentale per riaffermare un modello consolidato di relazioni sindacali e di bilateralità favorendo la crescita complessiva del settore, attraverso scelte condivise che puntino alla qualità del mercato e del lavoro edile, alla qualità del processo produttivo, alla qualità nelle imprese e nei cantieri.

Art. 1 – Casse Edili

Si richiamano integralmente in proposito gli Artt. 73 e 74 del CCNL vigente, concordando di operare affinché nel territorio regionale si giunga quanto prima ad un sistema unico di casse edili gestito con la partecipazione di tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie dei CCNL e operanti nel settore delle Costruzioni della regione, in virtù della loro rappresentanza.

Tutto ciò al fine di evitare la frammentazione e non disperdere quel patrimonio di gestione che riconosce nelle prestazioni assistenziali e nei servizi resi dagli enti, uno strumento di gestione del contratto di lavoro ed il controllo del mercato del lavoro in un settore frammentato come quello dell'edilizia.

Art. 2 – Lotta al lavoro nero ed irregolare

Le Parti convengono sulla necessità di operare per porre freni, filtri e disincentivi a fenomeni di lavoro nero, lavoro irregolare, non rispetto dei contratti e delle norme in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e prevenzione degli infortuni che rischiano di determinare scorrette condizioni nelle modalità della competizione tra le imprese con grave danno per le imprese che operano nel pieno rispetto delle norme e per i lavoratori.

La specificità della forma cooperativa nell'area dell'edilizia porta a sottolineare da tempo questa esigenza al fine di determinare le condizioni per contribuire alla trasparenza ed alla certezza delle regole della competizione su basi di qualità, di valorizzazione e tutela dell'apporto del lavoro e di rispetto dell'interesse collettivo, in piena coerenza con la natura mutualistica propria delle imprese cooperative.

In un ambito di ricerca della qualità del mercato e del processo produttivo occorre pertanto mettere a regime la funzionalità delle Casse Edili marchigiane, affinché esse possano esercitare pienamente i compiti che le parti nazionali hanno loro affidato.

Con l'entrata in vigore del DURC le Casse Edili hanno assunto la veste giuridica di ente privato con funzione pubblica, potendo svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l'effettuazione.

Si ritiene utile promuovere con i Comuni della Regione specifiche intese per il controllo della regolarità contributiva, facendo leva sul presupposto che l'iscrizione in Cassa Edile è garanzia per la corretta applicazione degli obblighi contrattuali e di legge.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere congiuntamente un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici affinché in sede di definizione dei bandi di gara per gli appalti pubblici venga previsto il riconoscimento pieno ed inderogabile di tutti i costi derivanti dalla corretta applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, previdenza, sicurezza sul lavoro.

Art. 3 – Sicurezza e prevenzione degli infortuni

Nel ribadire il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni, le Parti ritengono necessaria una politica attiva della sicurezza attraverso il miglioramento delle iniziative e degli strumenti che possono consentire di intervenire sia in ambito di azienda/cantiere che in ambito territoriale per attuare azioni concrete di prevenzione degli infortuni e di miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative. Per un adeguato approccio alla problematica della sicurezza va migliorata la funzionalità e l'operatività dei CTP attraverso:

- l'attività di assistenza alle imprese direttamente in cantiere;
- l'interazione con tutti gli Enti Pubblici preposti alla sicurezza.

Si ritiene inoltre promuovere con i Comuni della Regione specifiche intese, omogenee sul territorio, per il controllo del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili.

Ai fini di una razionalizzazione degli interventi, vanno ricercati momenti di interazione e collaborazione tra i diversi enti bilaterali operanti nel territorio regionale.

I CTP, in collaborazione con le Scuole Edili devono assumere un ruolo di produttori di cultura della sicurezza e della prevenzione in attuazione dell'art. 20 del D.lgs 626/1994. In particolare si ritiene che vadano potenziati, secondo una logica uniforme su tutto il territorio regionale, gli interventi di formazione e di informazione ai lavoratori ed alle figure previste dalla normativa nazionale: datori di lavoro, RLS, RSPP, addetti antincendio, evacuazione e pronto soccorso.

In attuazione dell'art. 29 del CCNL, si richiede di regolamentare l'attuazione da parte dei CTP di specifici corsi per la sicurezza per i lavoratori al primo ingresso nel settore, in caso di cambiamento di mansioni, in caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

I CTP potranno inoltre provvedere alla formazione di cui all'art. 22 del D.lgs 626/1994 del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Si ritiene utile che il CTP istituisca un'anagrafe degli RLS, degli RSPP, delle altre figure impegnate nel sistema di gestione della sicurezza e della relativa certificazione dell'avvenuta formazione, al fine di monitorare i bisogni formativi del settore in tema di sicurezza. Qualora venga istituito presso la cassa edile di riferimento il fondo del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, le cooperative che optano per il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza si impegnano ai relativi versamenti.

Art. 4 - Formazione professionale e mercato del lavoro

Le parti convengono sulla necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema della formazione professionale per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico produttive delle imprese.

In questa prospettiva appare opportuno avviare e realizzare forme di coordinamento, indirizzo e integrazione delle attuali Scuole Edili con l'obiettivo di:

- raccordarsi con il sistema dei fondi interprofessionali per attuare, in maniera omogenea, le linee strategiche del sistema formativo edile;
- rappresentanza nei confronti della Regione Marche per poter partecipare in maniera unitaria alla programmazione regionale per meglio accedere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Al fine di realizzare una omogeneità dell'offerta formativa per l'intero settore edile, si ritiene indispensabile anche prevedere momenti di confronto e collaborazione tra le scuole edili dei diversi sistemi bilaterali, in modo da conseguire una maggiore qualità della formazione professionale ed una razionalizzazione delle risorse economiche.

In considerazione dell'elevata mobilità dei lavoratori, si ritiene utile sperimentare presso le Casse Edili degli sportelli informativi che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, attivando anche specifiche convenzioni con i Centri per l'Impiego.

Art. 5 – Politiche di accoglienza

Considerata l'elevata presenza dei lavoratori immigrati nelle imprese edili marchigiane, al fine anche di favorire l'integrazione nel settore, si ritiene utile realizzare attraverso le Scuole Edili specifici corsi di formazione:

- per l'alfabetizzazione;
- professionali di primo ingresso;
- professionali per il recupero delle professionalità acquisite nei paesi di origine;

- specifici sulla sicurezza.

Le parti si impegnano a sostenere le iniziative degli enti locali a favore delle politiche di accoglienza e integrazione dei lavoratori immigrati, con particolare attenzione al problema degli alloggi.

Art. 6 – Previdenza complementare

Le parti concordano di valorizzare l'istituto della previdenza complementare incentivando l'adesione al fondo "COOPERLAVORO" appositamente costituito dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, anche attraverso iniziative di sostegno e promozione.

Art. 7 – Servizio Mensa

Sulla base di quanto previsto dal contratto integrativo del 10 febbraio 1990 si conviene di portare all'82% del costo del pasto la quota a carico della cooperativa e si adegua la quota massima di partecipazione della cooperativa in euro 6,00 per ogni pasto.

L'indennità sostitutiva di mensa viene portata a partire dal 1 settembre 2007 a euro 6,00 giornalieri ed a partire dal 1 settembre 2008 a euro 6,80 giornalieri.

Art. 8 – Trasporto

Agli operai per i quali la cooperativa non è in condizione di garantire il trasporto verrà corrisposta una indennità di trasporto casa – lavoro nelle seguenti misure:

Euro 1,50 giornalieri per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione fuori del comune ove è situato il cantiere di lavoro;

Euro 1,00 giornalieri per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione nello stesso comune ove è situato il cantiere di lavoro.

Art. 9 – Trasferta

Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL, all'operaio comandato a prestare la sua opera in un cantiere diverso da quello di assunzione, spetta una diaria giornaliera del 16% calcolato sulla retribuzione di fatto.

Art. 10 – Reperibilità

Per quanto concerne i lavori eseguiti nell'ambito di servizi di pubblica utilità per cui gli Enti appaltanti prevedono l'obbligo di reperibilità le parti concordano di istituire un'indennità di reperibilità per il sabato e per i giorni festivi pari a Euro 15 giornalieri.

Le parti si attiveranno verso gli enti interessati per ottenere il riconoscimento dell'istituto nell'ambito dei capitolati di appalto.

Art. 11 – E.E.T.

In conformità con quanto stabilito dall'accordo nazionale stipulato in data 30/03/06, in sede di rinnovo del biennio economico 2006-2007, le parti concordano che, a partire dal 1 settembre 2007, gli importi dell'E.E.T definiti dal contratto integrativo regionale siglato in data 1 settembre 2003 siano conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore per i lavoratori operai e nel Premio di Produzione per i lavoratori impiegati.

Pertanto dal 1 settembre 2007 l'Indennità Territoriale di Settore per i lavoratori operai e il Premio di Produzione per i lavoratori impiegati saranno incrementati dei seguenti importi mensili:

Livelli	Euro
8° Livello	179,67
7° Livello	150,92
6° Livello	129,36

5° Livello	109,96
4° Livello	98,10
3° Livello	91,27
2° Livello	81,93
1° Livello	71,87

In attuazione dell'art. 6 paragrafo A lettera D del CCNL 9 febbraio 2000 e del suddetto accordo stipulato in data 30/03/06, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con l'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio regionale delle Marche, tramite le risultanze degli indicatori fissati dalle parti nazionali definite nell'ambito del protocollo del 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. la cui incidenza sugli istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL, le parti tengono conto, nella regione Marche, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti nelle casse edili delle Marche e relativo monte salari;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella Regione Marche dalle imprese regionali;
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;
- Numero delle ore complessivamente lavorate dai lavoratori nella regione;
- Numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edili;
- Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nella regione Marche.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno nel mese di gennaio dell'anno successivo.

La determinazione annuale dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi nel mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre dell'anno precedente con la media dei quattro anni precedenti il periodo considerato, che viene individuato dalle parti quale periodo di riferimento per la durata del presente contratto.

Per l'anno 2007 l'E.E.T. per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all'andamento del settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato a titolo di anticipo nella misura del 7% a partire dal 1° settembre 2007 rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, secondo la tabella riportata nell'articolo successivo.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del dl 25.3.1997 n° 67 convertito nella legge 23.5.1997 n° 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello regionale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2.

Art.12 – Misura dell'Elemento Economico Territoriale

La misura dell'E.E.T., fatte salve le verifiche previste dal precedente articolo, viene determinata in base alle tabelle sotto riportate:

A partire dal 1° settembre 2007

Livelli	Acconto mensile E.E.T. (7%)
8° Livello	107,75
7° Livello	90,51
6° Livello	77,58
5° Livello	65,94
4° Livello	58,83
3° Livello	54,74
2° Livello	49,13
1° Livello	43,10

La retribuzione oraria si determina dividendo la cifra mensile per 173.

Art. 13 - Una Tantum

A copertura del periodo 1 luglio 2006 – 30 agosto 2007 ai lavoratori in forza alla data della firma del presente accordo verrà corrisposta a titolo di Una Tantum una somma così parametrata:

Livelli	Una Tantum
8° Livello	500,00
7° Livello	420,00
6° Livello	360,00
5° Livello	306,00
4° Livello	273,00
3° Livello	254,00
2° Livello	228,00
1° Livello	200,00

Tali importi saranno proporzionati all'anzianità aziendale maturata nel periodo 1 luglio 2006 – 31 agosto 2007, ed a tal fine i ratei di anzianità pari o superiori a 15 giorni verranno considerati mesi interi.

Il 50% degli importi di cui sopra verrà erogato con la retribuzione del mese di settembre 2007, il restante 50% con la retribuzione del mese di dicembre 2007.

Gli importi di cui sopra sono da considerare omnicomprensivi e non producono alcun effetto sugli altri istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.

Art. 14 - Decorrenza e Durata

Il presente contratto è valido per tutto il territorio regionale ed avrà decorrenza a partire dal 1 settembre 2007 e durata fino al 31 dicembre 2009, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Ancona, 25 luglio 2007

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la LEGACOOOP MARCHE

Nicola Vannoni

Umberto Allegrezza

Per la CONFCOOPERATIVE MARCHE

Gabriele Darpetti

Per l'A.G.C.I. MARCHE

Mauro casella

Per la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.

Mario Lancia

Silvio Torre

Per la F.I.L.C.A. –C.I.S.L.

Massimo Giacchetti

Leonardo Lenci

Per la F.E.N.E.A.L. – U.I.L.

Leonardo Frascarelli

Luciano Fioretti